

COMUNE DI CANDIOLO

Città Metropolitana di TORINO

Parere dell'organo di revisione su proposta di


**“Integrazione Regolamento comunale IMU
approvato con deliberazione del C.C. n. 18 del
30/04/2020 per l'istituzione e la disciplina
dell'imposta municipale propria - Integrazione
art. 15 - Esenzioni”**

e documenti allegati

Atto n. 2023-009 del 06/04/2023

L'organo di revisione

BOFFA DOTT. PIERANTONIO STEFANO



Il sottoscritto BOFFA dott. Pierantonio Stefano, Revisore Unico pro-tempore dell'Ente:

Vista la proposta di deliberazione CC n. 13 del 27/03/2023 relativa a **"Integrazione Regolamento comunale IMU approvato con deliberazione del C.C. n. 18 del 30/04/2020 per l'istituzione e la disciplina dell'imposta municipale propria - Integrazione art. 15 - Esenzioni"**, come ricevuta il 06/04/2023, unitamente al nuovo Regolamento IMU;

Premesso che:

- l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dall'articolo 1, commi da 739 a 783, della Legge n.60 del 27 dicembre 2019;
- L'Ente con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 30/04/2020 ha approvato il Regolamento comunale per l'istituzione e la disciplina dell'imposta municipale propria – IMU;
- il predetto Regolamento all'art. 15 – Esenzioni - lettera g) dispone che gli immobili posseduti e utilizzati dai soggetti di cui alla lettera i) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'articolo 16, lettera a), della legge 20 maggio 1985, n. 222; si applicano, altresì, le disposizioni di cui all'articolo 91-bis del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, nonché il regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 novembre 2012, n. 200;
- per effetto della nuova normativa per poter usufruire delle esenzioni IMU di cui alla lettera g) è necessario che gli immobili siano "posseduti" ed "utilizzati" dallo stesso ente non commerciale ;

Visto l'art. 1 comma 777 lettera "e" della legge del 27/12/2019 n. 160 che dà facoltà, tra l'altro, ai Comuni di regolamentare l'esenzione dall'imposta IMU dell'immobile dato in comodato gratuito al comune o ad altro ente territoriale, o ad ente non commerciale, esclusivamente per l'esercizio dei rispettivi scopi istituzionali o statutari;

Visto il nuovo Regolamento con art. 15 – esenzioni integrato con le nuove norme vigenti;

Visti i documenti elaborati dal Servizio Finanziario dell'Ente;

Dato atto che le variazioni possono ritenersi congrue, coerenti ed attendibili;

Esaminata la documentazione istruttoria a supporto della proposta di deliberazione in oggetto con particolare riferimento alle modifiche da apportare ai testi regolamentari citati;

Ritenendo tale documentazione congrua e soddisfacente;

Tenuto conto delle verifiche e delle considerazioni in precedenza illustrate l'organo di revisione
esprime parere favorevole

sulla proposta di deliberazione in oggetto, così come recepita integralmente.

Torino, 06 aprile 2023

Il Revisore Unico dei Conti
(BOFFA dott. Pierantonio Stefano)

